



AVVOCATI DI FAMIGLIA - SEZIONE TERRITORIALE DI FIRENZE

Condiviso da



Con il contributo di



VACCINAZIONI: OBBLIGO O FACOLTA'?

TRA TUTELA DELLA SALUTE E AUTODETERMINAZIONE

Firenze, 16 maggio 2017

DANNI DA VACCINAZIONE: ASPETTI INDENNITARI E RISARCITORI

***Avv. Francesco Achille Rossi
Foro di Firenze***

**LEGGE 25/02/1992, n.210 (in Gazzetta Uff. il 6/03/1992, n.55) –
Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati**

- La legge 210/92 nasce dall'esigenza di colmare un vuoto normativo, secondo le indicazioni della sentenza **C. Cost., 22/06/1990 n. 307**.
- *Illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c., da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo.*

Con la L. 210/92 il Parlamento intende fornire risposte anche ai danneggiati da trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati:

- La legge supera le regole della responsabilità civile, per offrire un sistema di indennizzi a coloro che abbiano subito lesioni personali permanenti, derivanti da fattispecie diverse.
- Tralasciando gli sviluppi che la normativa ha subito relativamente ai casi dei soggetti danneggiati da emotrasfusioni, in questa sede verrà affrontato (con alcuni cenni in «prospettiva storica») il sistema indennitario e risarcitorio a favore dei soli danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.
- L'attuale disciplina dei danni da vaccinazione, è frutto di reiterati interventi della Corte Costituzionale e del Parlamento.

Corte Costituzionale, sentenza 18 aprile 1996 n. 118 - I

- La legge 210/92 stabilisce per tutte le tipologie di danneggiati che essi hanno diritto ad un assegno periodico a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda, con le modalità indicate.
- La C. Cost. dichiara che la legge 210/92 è costituzionalmente illegittima, nella parte in cui esclude, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento lesivo prima dell'entrata in vigore della legge e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il diritto a un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica.

Corte Costituzionale, sentenza 18 aprile 1996 n. 118 - II

- «la menomazione della salute derivante da trattamenti sanitari può determinare una di queste tre conseguenze: **a)** il diritto al risarcimento pieno del danno, riconosciuto dall'art. 2043 del codice civile, in caso di comportamenti colpevoli; **b)** il diritto a un equo indennizzo, discendente dall'art. 32 della Costituzione in collegamento con l'art. 2, ove il danno, non derivante da fatto illecito, sia stato subito in conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale; **c)** il diritto, a norma degli artt. 38 e 2 della Costituzione, a misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore, nell'ambito dell'esercizio costituzionalmente legittimo dei suoi poteri discrezionali, in tutti gli altri casi.» (paragrafo 6, sent. cit.)

Corte Costituzionale, sentenza 18 aprile 1996 n. 118 - III

- La lettera «b» del paragrafo «6» della sent. 118/96 riguarda il caso dei danneggiati da vaccino.
- La coesistenza tra la dimensione individuale e quella collettiva della disciplina costituzionale della salute, impongono che, per quanti abbiano ricevuto un danno alla salute dall'aver ottemperato all'obbligo del trattamento sanitario, vi sia un equo ristoro del danno.
- Si tratta di una misura che, pur avendo natura equitativa dovrebbe tenere conto di tutte le componenti del danno (v. C.Cost. n.307/90)
- Stabilire una limitazione temporale equivale ad una limitazione del danno indennizzabile.

L' ATTUALE ITER AMMINISTRATIVO PER OTTENERE L'INDENNIZZO PER DANNI DA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA – I

- La domanda di indennizzo deve essere presentata all'Azienda USL di residenza del danneggiato, **nel termine di decadenza di tre anni**, decorrenti dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.
- L'Azienda USL ha il compito di svolgere l'istruttoria preliminare.
- Svolta l'istruttoria, l'Azienda USL deve inviare copia completa del fascicolo alla Commissione medica ospedaliera (CMO), competente ai sensi del D.lgs. 66/2010, che provvede a convocare a visita l'interessato, ad esaminare la documentazione sanitaria e a redigere il giudizio sul nesso causale tra la vaccinazione e l'infermità, sulla categoria di ascrizione dell'infermità e sulla tempestività della domanda.

L' ATTUALE ITER AMMINISTRATIVO PER OTTENERE L'INDENNIZZO PER DANNI DA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA – II

- La classificazione delle lesioni e infermità viene espressa dalla CMO in riferimento alla tabella «A» (suddivisa in 8 categorie di gravità decrescente), annessa al T.U. delle pensioni di guerra (DPR 23.12.1978 n.915), come sostituita dal DPR 30.12.1981 n.834.
- Il verbale contenente il giudizio della CMO viene inviato alla ASL, la quale poi lo notifica ai diretti interessati.
- Avverso il giudizio della CMO l'interessato può presentare ricorso amministrativo al Ministero della Salute entro trenta giorni dalla notifica (art.5 L.210/92).
- Il Ministero della Salute provvede con proprio decreto motivato.

DETERMINAZIONE DELL' INDENNIZZO EX LEGE 210/92

- L'indennizzo è composto da **un assegno determinato nella misura stabilita dalla tabella B** allegata alla **legge 29.04.1976 n.177** (pensioni privilegiate ordinarie) e da una somma corrispondente all'importo dell' **indennità integrativa speciale** di cui alla **legge 27.05.1959 n.324**.
- L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è corrisposto con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda.
- Con le stesse modalità, il danneggiato può chiedere ed ottenere un assegno *una tantum*, pari al 30% dell'indennizzo dovuto **per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo stesso**, senza interessi e rivalutazione.

RICORSO GIURISDIZIONALE

- Avverso il decreto ministeriale di rigetto, parziale o totale, del ricorso gerarchico, il danneggiato può presentare, entro un anno dalla notifica, ricorso al Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del lavoro ex art. 444 c.p.c. (sulla competenza v. Cass.21.10.2010 n. 13923)
- Si è a lungo dibattuto se, a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di salute alle Regioni (D.Lgs.112/1998), la legittimazione passiva in giudizio spettasse alle Regioni o all'odierno Ministero della Salute. Infine è intervenuta Cass. S.U. 9.06.2011 n.12538, la quale ha risolto la questione sancendo la perdurante legittimazione a contraddire in capo al Ministero.

RIVALUTAZIONE DELL'INDENNIZZO EX LEGE 210/92 - I

- L'attuale misura degli indennizzi ex lege 210/92 è frutto dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza 9.11.2011 n.293).
- Fino a detta sentenza il Ministero operava la rivalutazione dell'indennizzo limitatamente alla componente «assegno» di cui alla tabella B allegata al DPR 177/1976, lasciando invariata la componente «indennità integrativa speciale».
- A seguito dell'intervento della Corte attualmente l'indennizzo viene rivalutato in entrambe le componenti in base al tasso di inflazione programmato.

RIVALUTAZIONE DELL'INDENNIZZO EX LEGE 210/92 - II

Importi Bimestrali degli indennizzi previsti Dalla legge N.210/92
a decorrere dal 1 gennaio 2000

CATEGORIA	ASSEGNO	INDENNITA' INTEGRATIVA	TOTALE
PRIMA	396.438	1991.765	2.388.200
SECONDA	356.741	1991.765	2.348.510
TERZA	317.313	1991.765	2.398.080
QUARTA	277.710	1991.765	2.269.470
QUINTA	238.007	1991.765	2.229.770
SESTA	198.310	1991.765	2.190.070
SETTIMA	158.701	1991.765	2.150.470
OTTAVA	119.003	1991.765	2.110.770

LEGGE 29 ottobre 2005, n. 229 (in Gazz. Uff., 5 novembre, n. 258) - Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.

- I soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria già beneficiari dell'indennizzo ai sensi della legge 210/92 e gli eventuali congiunti che prestino assistenza in maniera prevalente e continuativa al danneggiato possono presentare direttamente al Ministero della Salute domanda ai sensi della Legge 229/05 per l'ottenimento di un ulteriore indennizzo mensile vitalizio di importo pari, rispettivamente, a sei volte la somma percepita ai sensi della L.210/92 per le categorie dalla prima alla quarta, cinque volte per le categorie quinta e sesta, quattro volte per le categorie settima e ottava.
- I beneficiari della legge 229/05 possono ottenere altresì un assegno una tantum pari al 50% dell'ulteriore indennizzo previsto dalla legge 229/05 per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, fino a un massimo di 10 annualità.

LEGGE 29 ottobre 2005, n. 229 - II

- L'istruttoria delle pratiche e la liquidazione dei benefici previsti dalla legge 229/05 è interamente di competenza del Ministero della Salute e non delle Regioni.
- Viene predisposta quindi una graduatoria realizzata sulla base del criterio cronologico di presentazione delle istanze, dei parametri della gravità dell'infermità, della difficoltà economica dei richiedenti e dei loro nuclei familiari. In caso di accoglimento della domanda, l'erogazione avviene a cura del Ministero dell'Economia e Finanze – Direzione Servizi del Tesoro.
- La corresponsione del c.d. assegno una tantum avviene in cinque rate annuali.

VACCINAZIONI: OBBLIGO O FACOLTA'? - I

- Anteriormente alla legge 4.02.1966 n.51, che ha reso obbligatoria la vaccinazione antipolio, vi era la legge 30.07.1959 n.695, che all'art. 3 richiedeva l'attestato di subìta vaccinazione per l'ammissione dei bambini di età fra i quattro mesi e i sei anni a qualsiasi collettività di bambini (asili nido, scuole materne, scuole elementari, ecc.).
- Tale normativa, seguita da un'intensa attività amministrativa di incentivazione, pur non configurando un obbligo giuridico, esponeva i bambini a conseguenze discriminatorie in caso di mancata vaccinazione.
- Tuttavia la legge 210/92 limitava gli indennizzi agli eventuali danneggiati dal vaccino antipolio successivamente alla L.51/66.

VACCINAZIONI: OBBLIGO O FACOLTA'? - II

- In proposito è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 26.02.1998, n. 27), la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 1 della L.210/92 nella parte in cui non prevedeva il diritto all'indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che erano stati vaccinati nel periodo di vigenza della legge 695/59.
- A conclusione delle proprie precedenti sentenze (n.307/90, n.118/96), la Corte ha ritenuto che qualora il singolo esponga a rischi la propria salute per un beneficio collettivo palesemente riconosciuto ed incentivato dalle autorità competenti, questi ha diritto che la collettività si faccia carico delle eventuali conseguenze negative che il singolo abbia a subire.
- In seguito il Parlamento si è adeguato a detta pronuncia con l'art. 3 comma 3 della legge 14.10.1999 n.362.

DANNI DA VACCINAZIONE: ASPETTI INDENNITARI E RISARCITORI

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Francesco Achille Rossi
f.a.rossi@studiolegalefrv.it